



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 19 "DI PIATEDA" - PROROGA DELL'ORDINANZA N. 10/2026 DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA

ORDINANZA N. 14

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- sulla strada provinciale in oggetto, è in corso un intervento di ispezione straordinaria ed installazione della strumentazione per il monitoraggio del ponte sul fiume Adda, nei pressi del km 0+050, nel territorio del comune di Montagna in Valtellina. L'intervento è stato disposto dalla scrivente Provincia ed affidato, con determinazione n. 1780 del 30 dicembre 2025, alla società Meroni Ingegneria Integrata S.r.l. (P. IVA 04080830138), con sede in via IV Novembre, 91 a Barzanò (LC);
- per il sopraccitato intervento, con propria ordinanza n. 10 in data 16 gennaio 2026, è stata disposta la circolazione a senso unico alternato dalle ore 8.30 alle ore 19.00 del giorno 20 gennaio 2026;

VISTA l'istanza pervenuta in data 20 gennaio 2026 e registrata al protocollo n. 1834, con la quale la società Meroni Ingegneria Integrata S.r.l. ha chiesto la proroga della suddetta ordinanza n. 10/2026, poiché a seguito dell'ispezione straordinaria si sono rilevate situazioni che, necessitando di ulteriori approfondimenti, comportano il prolungamento dei tempi dell'intervento inizialmente previsti;

RITENUTO indispensabile, per consentire la conclusione del sopraccitato intervento, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di proroga della limitazione del traffico a senso unico alternato, nell'area interessata;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la proroga della validità della propria ordinanza n. 10/2026 **fino al 21 gennaio 2026**, sempre nella medesima fascia oraria, **dalle ore 8.30 alle ore 19.00**.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà tutte le prescrizioni di cui alla precedente ordinanza n. 10/2026.

In caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi, coadiuvata dal personale del servizio Viabilità e Idrogeologico:

- Meroni Ingegneria Integrata S.r.l. - cell. n. 328 2944170

La sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della Provincia di Sondrio.

È comunque fatta salva l'applicazione scrupolosa degli schemi segnaletici previsti dal decreto ministeriale 10 luglio 2002.

La società Meroni Ingegneria Integrata S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenire loro da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la società Meroni Ingegneria Integrata S.r.L. possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 20/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)